Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 73 del 29 marzo 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 29 marzo 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-551
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. **143.**

Istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 29 marzo 1947, n. 143.

Istituzione di una imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021 e successive modificazioni, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 11 luglio 1907, n. 560;

Visto il regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608;

Visto il regio decreto 8 luglio 1937, n. 1516;

Visto il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 3 giugno 1943, n. 598 e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze e il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

TITOLO I.

Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

CAPO I.

Soggetti passivi dell'imposta.

Art. 1.

E' istituita un'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio complessivo posseduto da ciascun contribuente alla data del 28 marzo 1947.

Art. 2.

Sono soggette all'imposta straordinaria le persone fisiche.

Sono, altresì, soggetti all'imposta straordinaria gli enti e le società costituiti all'estero, limitatamente al capitale comunque investito od esistente nello Stato, con deduzione dell'ammontare delle partecipazioni alla società o ente, che risultino accertate al nome di persone fisiche.

Art. 3.

Ai fini dell'imposta straordinaria, si considerano nel patrimonio del marito i beni acquistati dalla moglie, a titolo oneroso, durante il matrimonio.

E' fatta eccezione per i beni per i quali sia dimostrato che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dalla moglie anteriormente al matrimonio o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi proprî, conseguiti durante il matrimonio, o di fondi provenienti da accensione di debiti.

Ai medesimi fini, si considerano nel patrimonio degli ascendenti i beni da essi ceduti ai discendenti dopo il 10 giugno 1940, quando la cessione dipenda:

a) da trasferimenti a titolo gratuito, esclusi quelli effettuati per costituzione di dote in occasione di matrimonio o per costituzione di patrimonio ecclesiastico;

b) da trasferimenti a titolo oneroso, salvo non sia dimostrato che l'acquisto rappresenta trasformazione di beni posseduti dall'acquirente anteriormente alla data predetta o acquisiti successivamente a titolo gratuito, ovvero investimento di redditi proprî o di fondi provenienti da accensioni di debiti.

Quando si fa luogo al cumulo previsto nel presente articolo, il contribuente ha il diritto di rivalersi, verso gli intestatari dei beni cumulati, della quota proporzionale d'imposta afferente i beni medesimi.

Art. 4.

I beni indivisi sono ripartiti, agli effetti dell'imposta straordinaria, nelle quote spettanti ai singoli aventi diritto, secondo il disposto dell'art. 1101 del codice civile.

Il patrimonio costituito da beni dotali è considerato di spettanza della moglie.

CAPO II.

Oggetto dell'imposta.

Art. 5.

L'imposta straordinaria è dovuta, tanto dal cittadino quanto dallo straniero, sul patrimonio costituito da beni esistenti nello Stato.

Il cittadino italiano residente in Italia deve la imposta anche sul patrimonio costituito da beni esistenti fuori dello Stato, fatta eccezione per quelli che siano assoggettabili ad imposta straordinaria nello Stato estero, in base a legge entrata in vigore nel periodo dal 1° settembre 1939 al 31 dicembre 1950.

Art. 6.

Si considerano esistenti nello Stato:

1) i terreni ed i fabbricati situati nel territorio dello Stato ed i diritti reali sui medesimi;

2) i beni facenti parte di aziende industriali, commerciali ed agricole a carattere individuale, che siano situati nel territorio dello Stato;

3) le quote e le azioni di società italiane, nonchè le obbligazioni ed ogni altro titolo di credito emesso in Italia dalle società stesse, dallo Stato, dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Provincie, dai Comuni od altri enti italiani, dovunque posseduti, dal cittadino o dallo straniero;

4) le quote di comproprietà di navi italiane;

5) i crediti che fanno carico a debitori domiciliati nello Stato;

6) i capitali comunque investiti nello Stato, o inscritti negli uffici ipotecari dello Stato;

7) i buoni postali fruttiferi, i depositi a risparmio ed i conti correnti presso aziende, casse di risparmio,

postali ed ordinarie, e presso altri istituti di credito e banche, che siano stati raccolti nel territorio dello Stato;

8) i biglietti dello Stato italiano, i biglietti a corso legale della Banca d'Italia e quelli emessi in lire dal Governo Militare Alleato, ovunque si trovano;

9) i diritti di autore, nonchè i brevetti, i modelli di utilità, i marchi di fabbrica e simili, iscritti nei pubblici registri dello Stato, limitatamente al valore corrispondente ai diritti di sfruttamento nello Stato;

10) i gioielli appartenenti a cittadini italiani;

11) i quadri, gli arazzi, le statue, i tappeti, le porcellane, le stampe, le medaglie e simili, posseduti nel territorio dello Stato;

12) tutti gli altri beni situati nel territorio dello Stato ed i titoli che rappresentano beni reali situati nel territorio stesso.

CAPO III.

Esenzioni.

Art. 7.

E' esente dall'imposta straordinaria il patrimonio posseduto dagli agenti diplomatici delle nazioni estere, purchè esista reciprocità di trattamento da parte dello Stato che rappresentano, e quello posseduto dai consoli ed agenti consolari di cittadinanza straniera, in quanto non esercitino una industria o un commercio in Italia e non siano amministratori di aziende commerciali, sempre che esista reciprocità di trattamento da parte dello Stato da cui dipendono e salvo le speciali convenzioni consolari.

Sono, altresì, esenti dall'imposta straordinaria gli enti e le associazioni straniere aventi finalità religiose, culturali, assistenziali e di beneficenza.

Art. 8.

Sono esenti dall'imposta straordinaria sul patrimonio i seguenti cespiti:

1) i capitali corrispondenti a contributi che, per legge o per contratto, siano stati versati a casse di previdenza o di soccorso, istituite contro i rischi di malattia, infortuni, vecchiaia ed invalidità; a casse di previdenza o casse di pensione per gli impiegati privati, od a casse di pensione per vedove o orfani, contemplate alle lettere *c*) ed *f*) dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;

2) i capitali corrispondenti a rendite vitalizie o ad altre rendite di carattere temporaneo;

3) il prezzo di riscatto delle somme assicurate sulla vita, fatta eccezione per i contratti di assicurazione a premio unico, stipulati dopo il 10 giugno 1940;

4) le chiese ed ogni altro edificio destinato al culto, col mobilio, gli arredi sacri, i reliquari e qualunque altro oggetto di spettanza della chiesa;

5) gli immobili dichiarati esenti da tributi ordinari e straordinari in forza dell'art. 16 del trattato tra la Santa Sede e l'Italia, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;

6) i titoli del Prestito della Ricostruzione, autorizzato con Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1946, n. 262;

7) le cose mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, quando facciano parte di collezioni o serie notificate ai sensi dell'art. 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, oppure siano soggette a pubblico uso o godimento;

8) le rendite dei benefici ecclesiastici maggiori e minori.

CAPO IV.

Valutazione.

Art. 9.

I terreni si valutano in base ai valori medi dell'anno 1946, mediante applicazione al reddito imponibile dominicale, risultante dalla revisione disposta con il regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, di coefficienti stabiliti dalla Commissione censuaria centrale.

Le scorte dei terreni agrari, anche se dati in affitto, si valutano in base ai valori medi dell'anno 1946, mediante applicazione ai redditi imponibili agrari iscritti in catasto, depurati della parte corrispondente al lavoro direttivo, di coefficienti stabiliti dalla Commissione suddetta.

Quando le scorte sono di spettanza del proprietario e del colono, la quota di reddito agrario da attribuirsi al colono è determinata dall'Ufficio distrettuale delle imposte, salvo ricorso alle Commissioni amministrative.

I fabbricati si valutano in base ai valori medi dell'anno 1946, mediante applicazione alla loro consistenza di coefficienti determinati dalla Commissione censuaria centrale.

Le aree fabbricabili si valutano in base ai valori medi dell'anno 1946, determinati caso per caso.

Art. 10.

I coefficienti per la valutazione dei terreni e relative scorte sono stabiliti per zone economico-agrarie, con riguardo alla qualità di coltura ed alla classe di produttività.

I coefficienti per la valutazione dei fabbricati sono stabiliti per ogni Comune, con riguardo alle categorie ed alle classi istituite per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, ai sensi del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Art. 11.

I coefficienti previsti negli articoli precedenti sono predisposti dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale li comunica, per tutti i Comuni di ciascuna Provincia, alle singole Commissioni censuarie comunali ed alla Commissione censuaria provinciale.

Le Commissioni censuarie comunali hanno facoltà di presentare, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione dei coefficienti, alla Commissione censuaria provinciale le proprie osservazioni sui coefficienti stessi.

Entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione dei coefficienti alla Commissione censuaria provinciale, questa inoltra, con le proprie proposte, alla Com-

missione censuaria centrale, per il tramite dell'Ufficio tecnico erariale, contemporaneamente per tutte le zone economico-agrarie e per tutti i Comuni della provincia, le osservazioni che siano state formulate dalle Commissioni censuarie comunali.

La Commissione censuaria centrale, tenute presenti le proposte presentate in termini dalle Commissioni censuarie provinciali e sentita l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, stabilisce in via definitiva i coefficienti per ciascuna zona economico-agraria e per ciascun Comune.

Art. 12.

Contro le valutazioni dei terreni, eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte dirette con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti la non corrispondenza dei fondi alla qualità di coltura risultante dal catasto. Gli Uffici distrettuali delle imposte possono, a loro volta, rettificare le risultanze catastali, quando esse non corrispondano alla qualità di coltura, salvo il diritto del contribuente di ricorrere, contro la rettifica, alle Commissioni suddette.

Contro le valutazioni dei fabbricati eseguite dagli Uffici distrettuali delle imposte con i coefficienti indicati negli articoli precedenti, i contribuenti possono, ai soli fini della imposta straordinaria sul patrimonio, ricorrere alle Commissioni amministrative per questioni riflettenti l'assegnazione del fabbricato alla categoria o alla classe, quando la destinazione o le caratteristiche di esso siano, in atto, notevolmente diverse da quelle dell'unità tipo, approvate dalla Commissione censuaria centrale come rappresentative della categoria o classe cui il fabbricato è stato assegnato.

Art. 13.

Nel caso di terreni dati in affitto, l'accertamento, mediante l'applicazione al reddito agrario iscritto in catasto dei coefficienti previsti nel secondo comma dell'art. 9, è eseguito previa detrazione della quota del reddito stesso, stabilita dall'Ufficio distrettuale delle imposte, da attribuire al proprietario, per la parte di scorte che sia, eventualmente, di spettanza del medesimo.

La stessa norma si applica in caso di soccida o di contratti analoghi.

Art. 14.

Il valore della nuda proprietà è determinato in base alla differenza tra il valore dell'intera proprietà — stabilito ai sensi degli articoli precedenti — e quello dell'usufrutto. Lo stesso criterio si applica per la valutazione della proprietà, quando questa è gravata da diritti di uso e di abitazione.

Il valore da attribuire ai diritti di usufrutto, uso o abitazione, si calcola scontando alla data del 28 marzo 1947 il valore dell'annualità di reddito percepita nell'anno 1946:

a) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 %, se trattasi di diritti la cui scadenza è esattamente conosciuta;

b) alla ragione del tasso contrattuale, o, in mancanza, alla ragione composta del 5 % e con riguardo alle probabilità di vita corrispondenti alla classe di età del redditiario, se trattasi di diritti che cesseranno con la morte di lui, in conformità ad una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e tesoro.

Qualora l'annualità di reddito sia percepita in natura, il valore di essa è calcolato in base alla quantità dei prodotti nel triennio 1944-1946 ed ai prezzi correnti dell'anno 1946.

Nei casi di assicurazione sulla vita, previsti nel n. 3 dell'art. 8, il capitale corrispondente è valutato al prezzo di riscatto alla data del 28 marzo 1947.

Art. 15.

I censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo o enfiteutico, compresi i canoni da colonia perpetua, si tengono in conto in ragione del 100 per 5 del rispettivo ammontare, a meno che, per convenzione o per legge, non debbasi applicare, per il riscatto, un saggio diverso.

Nel caso in cui il canone sia stabilito in natura, il suo valore si determina in base alla media dei prezzi dell'anno 1946.

Art. 16.

I crediti si valutano al loro importo nominale.

Quando concorrano circostanze di fatto che lascino fondatamente presumere la perdita totale o parziale del credito, il contribuente può chiedere che fra le attività patrimoniali non sia computato il credito stesso, oppure che sia accordata una riduzione del valore nominale di esso.

Per i debiti non ancora scaduti ed improduttivi di interessi, la valutazione è fatta sulla base del valore alla data del 28 marzo 1947, scontando l'importo nominale all'interesse composto del 5% annuo, fino alla data di scadenza.

Art. 17.

Le aziende industriali e commerciali, comprese in esse quelle esercenti industrie agrarie di qualsiasi genere, si valutano nel loro complesso, tenuto conto dei vari elementi che le compongono, sulla base dei valori medi dell'anno 1946.

Art. 18.

I buoni del tesoro ordinari si valutano per il loro importo nominale, con deduzione dello sconto dalla data del 28 marzo 1947 a quella della loro scadenza.

Gli altri titoli emessi o garantiti dallo Stato si valutano in base alla quotazione media ufficiale del semestre 1° ottobre 1946 - 31 marzo 1947.

Le azioni, obbligazioni, cartelle di prestito ed ogni altro titolo di credito quotato in borsa sono valutati in base alla media dei prezzi di compenso del semestre indicato nel comma precedente.

I buoni postali fruttiferi sono valutati per l'importo nominale, con l'aggiunta degli interessi maturati alla data del 28 marzo 1947.

I valori medi dei titoli quotati in borsa saranno rilevati in apposita tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e tesoro.

Art. 19.

Per i titoli indicati nell'articolo precedente, non quotati in borsa, nonchè per le quote delle società assoggettate all'imposta di negoziazione, si adotta la valutazione in base alla quale è stata liquidata l'imposta di negoziazione per l'anno 1947.

Quando si tratti di quote di partecipazione in società non soggette all'imposta di negoziazione, il valore è determinato valutando il patrimonio della società e ripartendone l'importo tra i soci in proporzione alle quote di spettanza di ciascuno.

Art. 20.

I titoli esteri sono valutati in base alla media delle quotazioni ufficiali nel luogo di emissione, o, in mancanza di tali quotazioni, in base ai valori correnti di mercato del luogo di emissione, rapportando il valore così determinato a quello corrispondente al valore in lire italiane, sulla base del cambio corrente alla data del 28 marzo 1947, che sarà rilevato in una tabella da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e tesoro.

Art. 21.

Tutti i cespiti, non specificati negli articoli precedenti, si valutano in base alla media dei valori dell'anno 1946.

CAPO V.

Detrazioni e determinazione del patrimonio netto.

Art. 22.

Dall'ammontare lordo del patrimonio complessivo sono ammessi in detrazione:

a) tutti i debiti a carico del contribuente, di cui sia riconosciuta l'effettiva sussistenza alla data del 28 marzo 1947. Per i debiti contratti dopo il 1° gennaio 1946 o che non abbiano data certa, la detrazione è subordinata alla dimostrazione del loro impiego;

b) la somma corrispondente alla capitalizzazione, fatta a norma dell'art. 15, dei censi, canoni, livelli ed altre prestazioni previste nell'articolo stesso;

c) le somme corrispondenti al valore degli usi civici e di ogni altro onere reale gravante sui cespiti facenti parte del patrimonio del contribuente;

d) tutte le imposte, tasse e gravami a favore dello Stato, provincie, comuni ed altri enti autorizzati per legge ad imporre tributi obbligatori, riferentisi al periodo anteriore alla data del 28 marzo 1947 ed ancora dovuti.

Art. 23.

Quando la esistenza di un debito di qualsiasi natura, denunziato dal debitore agli effetti della detrazione dal proprio patrimonio, è negata dal creditore, il rapporto giuridico è dichiarato inesistente a tutti gli effetti, anche fra le parti, senza che sia ammessa prova in contrario, e non si fa luogo nè alla detrazione del debito, nè, rispettivamente, alla inclusione del credito.

Per i crediti derivanti da rapporti con imprese commerciali e sempre che si tratti di atti inerenti all'esercizio dell'impresa, la esistenza del debito può venire provata in base alle scritture contabili dell'impresa creditrice regolarmente tenute.

Quando si tratti di rapporti con aziende di credito indicate alle lettere *a*), *b*), *c*), dell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, ed al regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, la esistenza del debito può essere provata in base agli estratti dei saldi conti, certificati conformi alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell'Istituto.

Art. 24.

Chiunque abbia dato titoli di qualsiasi specie in anticipazione od a riporto è soggetto all'imposta straordinaria per il valore dei titoli stessi, determinato a mente degli articoli 18 e 19 ed ha diritto di ottenere in deduzione l'ammontare del debito verso l'istituto od il privato sovventore della anticipazione, o verso il prenditore dei titoli a riporto. Quando l'anticipazione o il riporto abbia avuto luogo dopo il 1° gennaio 1946, la deduzione è subordinata alla dimostrazione dell'impiego dell'importo del debito.

Il prenditore dei titoli a riporto è soggetto all'imposta straordinaria per la somma che, alla data del 28 marzo 1947, aveva impiegata in operazioni di riporto.

Art. 25.

Si presume che faccia parte del patrimonio del contribuente una quota del 7 %, in conto del valore del mobilio, dell'arredamento e dei gioielli, nonchè una quota del 5 %, in conto del danaro, dei depositi e dei titoli di credito al portatore. Dette quote si computano con riferimento al patrimonio netto, risultante dalla differenza tra il valore lordo delle attività, escluse quelle costituite dai cespiti sopra indicati, e l'ammontare delle passività deducibili.

Le quote stabilite nel comma precedente rappresentano l'ammontare minimo dei cespiti soggetti all'imposta, al quale si elevano i valori eventualmente dichiarati per una cifra inferiore, fermo l'obbligo, da parte del contribuente, di dichiarare il maggior valore di ognuno dei cespiti indicati effettivamente posseduto, e ferma la facoltà, da parte della finanza, di procedere all'accertamento di maggiori valori in base a dati e circostanze di fatto.

La quota presunta in conto mobilio, arredamento e gioielli è ridotta al 5 % nei riguardi del cittadino e dello straniero residenti all'estero, che abbiano beni nello Stato. La quota non si aggiunge se non risulti che detti contribuenti possiedano del mobilio nello Stato.

Art. 26.

Il danaro ed i titoli di credito al portato[illegible] nel patrimonio del contribuente dopo il 1° gennaio 1944, in dipendenza di alienazione di beni, di successione ereditaria e di donazione si presumono ancora posse-

duti alla data del 28 marzo 1947, salvo al contribuente di dimostrarne il consumo o l'impiego in cespiti dichiarati o comunque accertati ai fini della imposta straordinaria, o esenti dall'imposta stessa.

Quando il tenore di vita del contribuente, posto in relazione con i suoi redditi conosciuti o altri elementi indiziari lascino fondatamente ritenere che il patrimonio accertato a suo carico in via analitica sia inferiore a quello effettivamente posseduto, può procedersi ad accertamento presuntivo.

Art. 27.

Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito della Ricostruzione 3,50 % e di essere ancora in possesso dei relativi titoli alla data del 28 marzo 1947, ha il diritto di ottenere che l'importo dei titoli stessi, sia, al prezzo di emissione, portato in detrazione dal danaro, depositi e titoli di credito al portatore, accertati presuntivamente nel suo patrimonio a mente degli articoli 25 e 26.

Ai fini della disposizione contenuta nel comma precedente il contribuente deve presentare l'elenco dei titoli, con l'indicazione del taglio e del numero.

Art. 28.

Dal patrimonio netto è ammesso in detrazione l'importo di un ventesimo per ogni figlio, con il massimo di L. 300.000. Per i figli premorti, la detrazione è ammessa a condizione che esistano eredi chiamati a succedere per rappresentanza.

Art. 29.

Sono soggetti all'imposta i contribuenti il cui patrimonio imponibile, al lordo della detrazione stabilita nel comma successivo, raggiunga il valore di lire 3.000.000.

Dal patrimonio imponibile si detrae la somma di lire 2.000.000.

L'ammontare dell'imposta da corrispondersi è determinata in base alle seguenti aliquote, riferite al patrimonio al lordo della detrazione indicata nel comma precedente ed applicate sul patrimonio al netto della detrazione suddetta:

per i patrimoni di	3.000.000 di lire	. . . . .	6,00 %
»	5.000.000 »	. . . . .	6,95 %
»	10.000.000 »	. . . . .	7,97 %
»	50.000.000 »	. . . . .	11,95 %
»	100.000.000 »	. . . . .	15,06 %
»	200.000.000 »	. . . . .	19,67 %
»	500.000.000 »	. . . . .	29,37 %
»	1.000.000.000 »	ed oltre .	41.00 %

Per i patrimoni intermedi la misura dell'aliquota è determinata in base alla formula seguente:

$$y = 6 + 0{,}0002113\ (x - 3.000.000)^{0{,}58}$$

nella quale x rappresenta la cifra del patrimonio imponibile e y l'aliquota.

I patrimoni imponibili vengono arrotondati nel seguente modo:

tra	3.000.000 e	5.000.000 di lire	per unità di	50.000 lire
»	5.000.001 »	10.000.000	»	»	100.000 »
»	10.000.001 »	50.000.000	»	»	200.000 »
»	50.000.001 »	100.000.000	»	»	500.000 »
»	100.000.001 »	200.000.000	»	»	1.000.000 »
»	200.000.001 »	500.000.000	»	»	2.000.000 »
»	500.000.001 »	oltre	»	»	5.000.000 »

Con decreto del Ministro per le finanze e il tesoro sarà pubblicata una tabella indicante le aliquote e la misura d'imposta corrispondente alle varie cifre di patrimoni imponibili.

Le società, ditte ed enti stranieri debbono l'imposta sul patrimonio accertato al loro nome con aliquote corrispondenti ad un terzo, con il massimo del 10 %.

CAPO VI.

Dichiarazioni.

Art. 30.

Indipendentemente dall'effettiva sottoposizione alla imposta straordinaria, ogni soggetto, il cui patrimonio netto — secondo la consistenza alla data del 28 marzo 1947 — raggiunga l'importo di L. 1.500.000, è tenuto a presentarne la dichiarazione all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il Comune nel quale il contribuente ha il suo domicilio fiscale.

La dichiarazione deve essere presentata nel termine di tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Detto termine è portato a sei mesi per i contribuenti residenti fuori dello Stato, considerandosi valida la presentazione fatta presso gli uffici diplomatici e consolari all'estero.

I prigionieri di guerra e gli internati civili e militari all'estero possono ottenere di essere riammessi in termine, quando dimostrino di non aver tempestivamente adempiuto all'obbligo della dichiarazione per effetto della prigionia o dell'internamento.

Art. 31.

Le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a garanzia limitata, le società di fatto, le associazioni ed enti sono tenuti a dichiarare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione hanno la loro sede, il cognome, nome, domicilio od indirizzo dei singoli soci ed i crediti di finanziamento spettanti ai medesimi. Dette società, in quanto non siano soggette all'imposta di negoziazione, devono, inoltre, dichiarare il loro patrimonio, con l'indicazione delle quote spettanti ai singoli soci, fermo restando l'obbligo dei soci stessi di comprendere le rispettive quote nella dichiarazione individuale del loro patrimonio.

Le sanzioni non di carattere penale stabilite per omessa od infedele dichiarazione per i singoli contribuenti sono applicabili in confronto delle società anzidette.

Art. 32.

La dichiarazione deve indicare:

1) il cognome, nome, paternità e domicilio fiscale del contribuente, o — se si tratti di enti collettivi — la denominazione e la sede;

2) le attività e passività patrimoniali, singolarmente specificate, che concorrono a formare il patrimonio di ciascun obbligato alla dichiarazione ed il valore di ciascun cespite, determinato secondo le disposizioni contenute negli articoli da 34 a 37.

Quando taluna delle attività intestate al contribuente sia di proprietà di terzi, il contribuente intestatario deve, nella propria dichiarazione, designare l'effettivo proprietario ed indicare la prova relativa.

Art. 33.

Per quanto riguarda i cespiti, la dichiarazione deve indicare:

a) per i terreni — compresi i fabbricati rurali — il Comune e la località in cui sono situati, il numero e la intestazione della partita catastale, la superficie, le colture, il reddito imponibile ai fini dell'imposta terreni e, se il terreno è dato in fitto, il canone e le generalità dell'affittuario;

b) per i fabbricati, il Comune in cui sono situati, la via ed il numero civico, la destinazione, il numero dei piani e dei vani, il reddito imponibile ai fini della imposta sui fabbricati.

Per i terreni e fabbricati acquisiti dopo il 10 giugno 1940, deve indicarsi anche il titolo di acquisto;

c) per i censi, canoni, livelli ed altre prestazioni di carattere perpetuo, il titolo costitutivo, le generalità del debitore e l'ammontare annuo;

d) per le miniere, cave, torbiere, saline, tonnare, laghi e stagni la pesca, il Comune e la località in cui sono situati, le attrezzature fisse e gli strumenti;

e) per le opere in corso di costruzione, l'ubicazione, lo stato di avanzamento dei lavori alla data del 28 marzo 1947 e il capitale investito;

f) per le aree fabbricabili, il Comune in cui sono situate, il numero e l'intestazione della partita catastale, l'ubicazione, l'estensione e le condizioni dell'area e le eventuali opere in essa eseguite;

g) per le aziende industriali e commerciali, la elencazione dei diversi elementi, attivi e passivi, che le compongono, come il macchinario, le attrezzature, i mobili, gli arredamenti, i crediti, i brevetti ed altri titoli di privativa, i titoli che fanno parte dell'azienda, secondo le risultanze dell'inventario, aggiornato alla data del 28 marzo 1947 od, in mancanza, di un inventario da redigersi ai fini del presente decreto. Le esistenze di magazzino devono risultare da inventario separato ed analitico, con l'indicazione della qualità, quantità e prezzo unitario per ogni tipo di merce;

h) per le quote di partecipazione in società, la denominazione e la sede della società;

i) per i titoli pubblici e privati, la indicazione, per ogni tipo di titoli, dell'ente emittente, della qualità, del taglio e del numero;

l) per i depositi e conti presso istituti di credito e casse postali, l'ente depositario, gli estremi del deposito o conto ed il saldo alla data del 28 marzo 1947;

m) per i crediti, il titolo costitutivo, l'ammontare, anche se scaduto, da esigere alla data del 28 marzo 1947, le generalità ed il domicilio del debitore, con la specificazione delle eventuali circostanze di fatto che ne lascino presumere la perdita totale o parziale;

n) per ogni altro cespite non elencato nel presente articolo, la consistenza, le caratteristiche ed ogni altro elemento necessario od utile per la sua indentificazione.

Art. 34.

Ai fini della liquidazione provvisoria, i cespiti assoggettati all'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello iscritto nei ruoli dell'imposta medesima, anche se l'iscrizione è stata operata al nome di altre persone in conformità a quanto disposto negli articoli 3, 4, 5 e 14 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, e negli articoli 3 e 4 del presente decreto.

I terreni non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello ottenuto dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito risultante dalla revisione disposta con R. decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, moltiplicato per 10.

I fabbricati non assoggettati ad imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947 possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla capitalizzazione al 100 per 5 del reddito catastale, moltiplicato per 5.

Art. 35.

La nuda proprietà ed i diritti di usufrutto, uso ed abitazione possono essere dichiarati per un valore non inferiore a quello risultante dalla ripartizione, operata in conformità a quanto disposto dall'art. 14, del valore della piena proprietà determinato a mente dell'articolo precedente.

Art. 36.

Le azioni non quotate in borsa e le quote di partecipazione in società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, a garanzia limitata, in società di fatto, in associazioni ed enti sono dichiarate per il valore accertato ai fini dell'imposta di negoziazione per l'anno 1946 o, in mancanza di accertamento definitivo ai fini di detta imposta, in base al valore complessivo iscritto al nome della società, associazione od ente agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.

Le quote di partecipazione in navi italiane sono dichiarate in base al valore complessivo della na bilito agli effetti dell'imposta ordinaria sul patrimonio per l'anno 1947.

Art. 37.

Tutti i cespiti non indicati negli articoli 34, 35 e 36 sono dichiarati per il valore da determinarsi in conformità alle disposizioni del capo IV del presente decreto.

Art. 38.

Per quanto riguarda le passività, la dichiarazione deve indicare:

a) per i debiti, le generalità e la residenza del creditore, la data di stipulazione e di registrazione dell'atto costitutivo o gli altri elementi di prova della loro esistenza, il tasso di interesse, la scadenza, l'ammontare ancora dovuto alla data del 28 marzo 1947;

b) per i censi, canoni e livelli ed altre prestazioni previste dall'art. 15, le generalità e la residenza del creditore, il titolo costitutivo, l'ammontare annuo ed il valore determinato a mente dell'articolo suddetto;

c) per gli usi civici, la natura ed il valore dell'onere;

d) per le imposte, tasse e gravami indicati nell'art. 22, lettera *d*), l'ammontare del debito e gli altri estremi che lo identificano.

Art. 39.

A richiesta dell'Ufficio distrettuale, il contribuente deve presentare le copie o gli estratti, in carta semplice, dei documenti indicati all'art. 38, lettere *a*) e *b*).

Art. 40.

Tutti coloro che, nel quinquennio anteriore all'anno di entrata in vigore del presente decreto, abbiano prestato la loro opera per l'acquisto di titoli ed altri beni all'estero, o per la sottoscrizione di titoli esteri nello Stato, o per l'apertura di crediti all'estero presso loro filiali od altri istituti, o che abbiano comunque cooperato per l'invio di beni di ogni specie all'estero, hanno l'obbligo di indicare, su richiesta della finanza, il cognome, il nome ed il domicilio del committente o creditore, la quantità e la qualità, il prezzo unitario e complessivo dei titoli, crediti ed altri beni, oggetto dell'acquisto, della trasmissione o dell'accreditamento all'estero.

Art. 41.

Per quanto non previsto nel presente decreto, si applicano, per la dichiarazione ai fini dell'imposta straordinaria, le disposizioni valevoli per la dichiarazione ai fini delle imposte dirette ordinarie.

Art. 42.

Il contribuente che dichiari, ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, cespiti non dichiarati ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio e delle imposte sui redditi, va esente da qualsiasi sanzione per l'omessa dichiarazione

CAPO VII.

Accertamento.

Art. 43.

L'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, nella cui circoscrizione trovasi il Comune in cui il contribuente ha il suo domicilio fiscale, è competente per l'accertamento dell'imposta straordinaria sul patrimonio.

Per l'accertamento stesso e per le risoluzioni delle vertenze relative, valgono le disposizioni applicabili per la imposta di ricchezza mobile, in quanto non siano in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

Il Ministro per le finanze e tesoro può, con proprio decreto, costituire presso le Commissioni distrettuali e provinciali, nonchè presso la Commissione centrale, secondo le norme generali vigenti in materia, Sezioni speciali per la risoluzione delle vertenze in materie d'imposta straordinaria sul patrimonio.

Art. 44.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte dirette oltre alle facoltà loro conferite dall'art. 37 del testo unico 24 agosto 1877, n. 4021, sull'imposta di ricchezza mobile, possono, ai fini della applicazione del presente decreto, farsi presentare ed ispezionare tutti i registri, anche ausiliari e comunque tenuti, atti e documenti degli enti pubblici e privati, delle società, amministrazioni, imprese, commissionari, agenti e mediatori di ogni genere, e farsi rilasciare copie ed estratti dei registri, atti e documenti, anche se riguardino interessi di persone fisiche od enti collettivi non tenuti al pagamento dell'imposta istituita col presente decreto.

La presente disposizione non si applica in confronto delle banche e delle aziende di credito.

Art. 45.

I notai e tutti coloro che, non esercitando l'industria del credito, abbiano, a qualunque titolo, valori in deposito, spettanti a soggetti indicati nell'art. 2, sono tenuti a denunziare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione risiedono, il cognome, il nome, la paternità, ed il domicilio del depositante, e, qualora ad essi sia noto, anche l'ammontare e la natura dei valori depositati.

Art. 46.

Le Commissioni giudicanti hanno tutte le facoltà conferite dall'art. 44 ai funzionari delle imposte.

Le Commissioni di prima istanza hanno, inoltre, la facoltà di eseguire d'ufficio accertamenti non proposti dagli Uffici distrettuali e di elevare le cifre di patrimonio fissate dagli Uffici, o concordate tra i contribuenti e l'Ufficio, anche se già inscritti a ruolo.

Sono applicabili ai fini del presente decreto, le disposizioni contenute nell'art. 15 del R. decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 436.

La facoltà concessa dal comma precedente alle Commissioni di prima istanza cessa col 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si verifica la prescrizione dell'azione della finanza, a norma dell'art. 61 del presente decreto.

CAPO VIII.

Riscossione.

Art. 47.

Per la riscossione dell'imposta straordinaria progressiva si applicano le disposizioni vigenti per la riscossione dell'imposta di ricchezza mobile.

I ruoli dell'imposta straordinaria non sono soggetti alla pubblicazione disposta dalla vigente legge di riscossione.

Art. 48.

L'imposta straordinaria progressiva è dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1951.

Quando il patrimonio sia costituito, per almeno due terzi, da cespiti immobiliari, la relativa imposta straordinaria è dovuta in rate bimestrali entro il 31 dicembre 1953, con l'obbligo, per il contribuente, di corrispondere all'Erario l'interesse del 5 per cento, in ragion d'anno, a decorrere dal 1° gennaio 1952.

Art. 49.

L'imposta straordinaria progressiva sui patrimoni il cui ammontare raggiunga il minimo imponibile viene iscritta a ruolo, in via provvisoria, salvo conguaglio, in base alla dichiarazione presentata dal contribuente ed è messa in riscossione a partire dalla rata del febbraio 1948.

L'imposta iscritta a titolo provvisorio o definitivo in ruoli, la cui riscossione si inizia dopo la rata del febbraio 1948, viene ripartita in quote uguali nelle rate residue.

L'imposta iscritta in ruoli, la cui riscossione s'inizia dopo la scadenza dei due termini fissati dall'art. 48, a seconda della composizione del patrimonio imponibile, è pagata in sei rate bimestrali con l'interesse del 5 % a favore dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 1952.

Art. 50.

E' ammesso il pagamento in buoni del tesoro ordinari, al valore nominale, con deduzione dello sconto al giorno del versamento.

CAPO IX.

Riscatto dell'imposta.

Art. 51.

I contribuenti possono versare in Tesoreria, in unica soluzione, con l'abbuono dell'interesse composto del 7 %, in ragione d'anno, l'importo complessivo di tutte le rate d'imposta straordinaria ancora da scadere.

Il riscatto può essere chiesto tanto per l'importo accertato in via provvisoria quanto per quello accertato in via definitiva.

Il riscatto deve essere domandato al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il giorno 10 del mese precedente a quello della scadenza della prima rata d'imposta ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il mese di scadenza della rata stessa.

Il riscatto deve essere domandato entro il 30 novembre di ciascun anno con effetto dalle rate a scadere dalla prima dell'anno successivo, ed il versamento in Tesoreria deve essere effettuato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la domanda è presentata.

Non è ammesso il riscatto delle sole ultime sei rate bimestrali.

In tutti i casi di versamento diretto in Tesoreria non compete alcun aggio all'esattore ed al ricevitore provinciale.

Il contribuente, che dimostri di aver sottoscritto al Prestito della Ricostruzione 3,50 %, può versare, fino alla concorrenza del 20 % dell'ammontare del riscatto, titoli del Prestito suddetto, da computarsi al prezzo di emissione.

Art. 52.

L'Amministrazione finanziaria può, in qualsiasi momento, disporre d'ufficio il riscatto della imposta straordinaria sul patrimonio, quando vi sia fondato motivo che possa venir meno la garanzia del credito erariale.

Art. 53.

E' autorizzato il riscatto parziale per i singoli cespiti o per una frazione di essi, mediante il pagamento della corrispondente quota d'imposta, sempre quando l'Amministrazione finanziaria ritenga sufficientemente garantito dal restante patrimonio il residuo debito, ovvero quando venga offerta altra garanzia idonea.

La somma da versare per il riscatto parziale si determina in base all'ammontare dell'imposta che si ottiene applicando al valore del cespite cui il riscatto si riferisce l'aliquota corrispondente al valore dell'intero patrimonio a norma dell'art. 29.

Qualora l'accertamento non sia ancora definitivo, il valore dell'intero patrimonio e quello della porzione di esso per la quale si chiede il riscatto sono determinati di ufficio, ai soli fini del riscatto stesso, in via provvisoria e senza pregiudizio, nei confronti del contribuente, delle rettifiche in più o in meno da effettuarsi sulle risultanze dell'accertamento definitivo.

CAPO X.

Sanzioni.

Art. 54.

Il contribuente che ometta di presentare la dichiarazione nei termini stabiliti è soggetto al pagamento di una sopratassa pari all'ammontare dell'imposta definitivamente accertata, ed è punito con l'ammenda da una metà all'intera somma dell'imposta stessa.

La sopratassa stabilita nel comma precedente è ridotta ad un terzo, nei casi in cui il contribuente presenti la dichiarazione entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica.

Ove il contribuente presenti la dichiarazione nei termini stabiliti dall'art. 30, omettendo l'indicazione di uno o più cespiti, è soggetto ad una sopratassa pari alla quota proporzionale di imposta definitivamente accertata sui cespiti omessi, ed è punito con l'ammenda dalla metà all'ammontare della quota stessa.

La sopratassa prevista nel comma precedente è ridotta ad un terzo, ove il contribuente dichiari i cespiti stessi entro 60 giorni dalla scadenza del termine, e l'ammenda non si applica.

Ove il contribuente dichiari un valore imponibile inferiore a quello minimo determinato secondo le norme degli articoli da 34 a 37, è soggetto ad una pena pecuniaria pari alla differenza tra l'imposta liquidata sul valore determinato secondo le norme degli articoli sopracitati e quella liquidata sul valore dichiarato.

La pena pecuniaria non si applica quando l'imposta di cui l'Erario sarebbe stato defraudato non supera il quinto dell'imposta dovuta.

Art. 55.

Colui che, pur avendo un patrimonio che non raggiunge il minimo imponibile, è tuttavia tenuto a presentare la dichiarazione ai sensi dell'art. 30, incorre, ove la ometta, nell'ammenda da L. 5000 a L. 30.000.

Se presenta la dichiarazione con un ritardo non superiore a 60 giorni dalla scadenza del termine, l'ammenda è ridotta ad un terzo.

Art. 56.

Chiunque, allo scopo di occultare o sottrarre all'imposta straordinaria progressiva attività patrimoniali, altera i registri contabili, o omette negli inventari la iscrizione di attività, o vi iscrive passività inesistenti, o forma scritture od altri documenti fittizi preordinati a nascondere in tutto o in parte la verità, ovvero commette altri fatti fraudolenti diretti allo stesso fine, è punito con la multa da L. 10.000 a L. 5.000.000.

Qualora gli atti di cui al precedente comma riguardino le società indicate nell'art. 31, sono soggetti alla multa anche i rappresentanti legali delle società stesse.

Art. 57.

I contribuenti che impediscono ai funzionari ed ai Collegi giudicanti l'esercizio delle facoltà indicate all'art. 44 sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 2000 a L. 250.000.

Coloro che, richiesti di presentare atti o fornire notizie a termine dell'art. 44, vi si rifiutino o non vi ottemperino entro il termine fissato, che non può mai essere inferiore a 30 giorni dalla data di notifica della richiesta, incorrono nella pena pecuniaria prevista nel comma precedente.

Art. 58.

Il contribuente che non presenti l'inventario previsto nell'art. 33, lettera *g*), o lo presenti in modo incompleto od infedele incorre nell'ammenda da L. 15.000 a L. 5.000.000.

Art. 59.

Le società, associazioni ed enti che non ottemperino agli obblighi fissati dal presente decreto sono soggette alle sanzioni non di carattere penale previste nei precedenti articoli ed i loro legali rappresentanti alle sanzioni di carattere penale.

La società è solidalmente responsabile coi propri rappresentanti, dirigenti o funzionari del pagamento delle penalità.

CAPO XI.

Privilegi e prescrizioni.

Art. 60.

Il credito dello Stato per l'intero ammontare del tributo ha privilegio speciale su tutti gli immobili facenti parte del patrimonio del contribuente alla data di pubblicazione del presente decreto, salvi i diritti dei terzi costituiti anteriormente alla data stessa.

E' in facoltà dell'Intendenza di finanza di rinunziare, in tutto o in parte, a tale privilegio speciale per tutti gli immobili o per alcuni o parte di essi, contro prestazione di garanzia riconosciuta idonea dall'Amministrazione.

La Finanza ha, inoltre, privilegio sulla generalità dei mobili che appartengono al debitore dell'imposta al momento della riscossione. Questo privilegio è posposto a tutti i privilegi generali e speciali, di cui agli articoli 2751 e 2752 del Codice civile.

Nei casi di esecuzione forzosa e di fallimento, la Finanza ha il diritto di esser collocata per la totalità della imposta, il cui ammontare sarà determinato con le norme dell'art. 52.

Art. 61.

L'azione della Finanza, per la rettifica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti per l'imposta straordinaria sul patrimonio, si prescrive entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui scade il termine utile per la presentazione delle dichiarazioni, a norma delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui scade il termine predetto, si prescrive l'azione per l'accertamento in confronto di quei contribuenti che non provvidero alla presentazione della dichiarazione.

Art. 62.

I funzionari dell'Amministrazione delle imposte, i componenti dei Collegi giudicanti e tutti coloro che, secondo le rispettive attribuzioni, intervengono nello accertamento, nella applicazione e nella riscossione dell'imposta, sono tenuti al segreto d'ufficio e sono passibili delle pene comminate dal Codice penale per la violazione del segreto stesso.

Per quanto non è previsto nel presente capo si applicano le disposizioni di cui al regio decreto 17 settembre 1931 n. 1608.

CAPO XII.

Cespiti danneggiati dalla guerra

Art. 63.

I cespiti che hanno subito danni in dipendenza di eventi bellici, ove della diminuita consistenza non si sia tenuto conto nella determinazione dell'imponibile iscritto a ruolo ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio per il 1947, possono essere dichiarati per un valore minimo pari all'imponibile sopradetto, diminuito della percentuale del danno accertato.

Nella determinazione del valore definitivo dei cespiti indicati nell'articolo precedente, si ha riguardo alle condizioni dei cespiti stessi alla data del 28 marzo 1947.

Art. 64.

La quota in conto mobilio, arredamento e gioielli, prevista nell'art. 25, può essere diminuita quando risulti che tali cespiti sono ridotti a un valore inferiore in seguito a danni dipendenti da eventi bellici, regolarmente denunciati ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543.

Art. 65.

Nel caso in cui il cespite danneggiato in dipendenza di eventi bellici sia stato, alla data del 28 marzo 1947, in tutto o in parte, ripristinato dal contribuente con mezzi propri, dal valore definitivo, accertato a norma dell'articolo precedente, è portata in detrazione una somma pari al valore del ripristino.

Quando il ripristino sia stato effettuato con il contributo statale, dal valore del cespite è portato in detrazione una quota proporzionale all'ammontare dei mezzi propri investiti dal contribuente.

Art. 66.

Il contribuente che, alla data del 28 marzo 1947, non abbia ripristinato i cespiti danneggiati per eventi bellici e nei cui confronti venga accertato un importo di denaro, depositi e titoli al portatore per un valore superiore a quello risultante dalle quote previste all'art. 25, ove provveda al ripristino nel termine di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, potrà ottenere che dall'imponibile sia detratta la spesa occorsa per il ripristino stesso, nel limite dell'eccedenza del valore definitivamente accertato per danaro, depositi e titoli al portatore indicati nella dichiarazione, rispetto a quello risultante dalle quote sopra richiamate.

Art. 67.

Il contribuente che abbia subito danni per eventi bellici in misura tale da far ritenere eccessivamente gravoso il pagamento dell'imposta straordinaria accertata a suo carico, può chiedere che il pagamento stesso sia effettuato in termini più lunghi di quelli stabiliti al Capo VIII del presente decreto, salva la corresponsione degli interessi del 5 % in ragione di anno sulle somme pagate nel periodo successivo alla scadenza dei termini stessi.

La domanda è presentata all'Intendente di finanza della provincia nella cui circoscrizione trovasi il comune nel quale il pagamento deve essere effettuato, e contro la determinazione negativa dell'Intendente è ammesso ricorso al Ministero delle finanze e tesoro, che decide in via definitiva.

TITOLO II.

CAPO XIII.

Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio.

Art. 68.

I contribuenti tenuti per l'anno 1947 al pagamento dell'imposta ordinaria sul patrimonio, sono assoggettati, per l'anno stesso, ad una imposta straordinaria proporzionale in misura del 4 % sui valori definitivamente accertati ai fini dell'imposta ordinaria per l'anno 1947.

I contribuenti che, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano alienato uno o più dei cespiti sui quali è stata applicata l'imposta del 4 %, hanno il diritto di rivalersi verso l'avente causa dell'imposta stessa afferente i cespiti alienati.

Art. 69.

Gli Uffici distrettuali delle imposte dirette procedono alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo precedente senza notificazione ai contribuenti.

Art. 70.

Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non esista un valore definitivamente accertato per il 1947 ai fini dell'imposta ordinaria sul patrimonio, l'imposta è provvisoriamente liquidata sul valore iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio.

Nei riguardi delle società ed enti assoggettabili alla imposta ordinaria sul patrimonio con le norme di cui all'art. 21 e seguenti del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, l'imposta è liquidata sul valore provvisoriamente iscritto a ruolo per l'anno 1947, salvo conguaglio.

Art. 71.

Gli enti di qualsiasi specie e le società commerciali tenuti al pagamento dell'imposta prevista nell'art. 68 sulle obbligazioni e sugli altri titoli di credito da essi emessi eseguono la ritenuta di detta imposta al momento della scadenza di ciascuna rata di interesse nel periodo dal 1° luglio 1947 al 31 dicembre 1948 e la versano in Tesoreria con le modalità previste nell'art. 30 del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100.

Art. 72.

L'imposta straordinaria proporzionale iscritta a ruolo è riscossa entro l'anno 1948, in rate uguali coincidenti con quelle normali per le imposte dirette.

I relativi ruoli di riscossione non sono soggetti a pubblicazione.

Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5 e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424.

Il contribuente ha facoltà di chiedere, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di scadenza della prima rata, il riscatto, con l'abbuono del dieci per cento, dell'imposta dovuta ai sensi dell'art. 68.

Il versamento del prezzo di riscatto deve effettuarsi in tesoreria entro il termine di scadenza della seconda rata.

Art. 73.

Per quanto non è previsto nel presente Titolo, si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, e successive modificazioni.

Per il riscatto si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 51.

Art. 74.

L'imposta ordinaria sul patrimonio, istituita con il regio decreto-legge 12 ottobre 1939, n. 1529, convertito nella legge 8 febbraio 1940, n. 100, è soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 1948.

TITOLO III.

CAPO XIV.

Disposizioni finali.

Art. 75.

Il Ministro per le finanze e tesoro è autorizzato a presentare un provvedimento per la riorganizzazione dei ruoli del personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette in relazione alle esigenze di servizio conseguenti alla applicazione del presente decreto.

Art. 76.

E' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e tesoro delle somme occorrenti per le spese inerenti all'applicazione della imposta patrimoniale istituita col presente decreto.

Con decreti del Ministro per le finanze e tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in dipendenza dell'attuazione del presente decreto.

Art. 77.

Il presente decreto sarà presentato, per la convalida, alla Assemblea Costituente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Gullo
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1947.
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 154. — Frasca

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 30